

Via Flaminia, 160 – 00196 Roma

Gestione Patrimonio Immobiliare

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA E PIEMONTE, CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CONTRATTO A MISURA

Importo Complessivo: € 2.275.649,00 oltre Iva così distinti:

- **Lotto 1-Regione Lazio (CIG 5806809A5E): € 1.293.986,80 oltre Iva di cui € 64.699,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
- **Lotto 2-Regione Liguria (CIG 5806825793): € 206.034,40 oltre Iva di cui € 10.301,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
- **Lotto 3-Regione Lombardia (CIG 580683717C): € 319.413,80 oltre Iva di cui € 15.970,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**
- **Lotto 4-Regione Piemonte (CIG 5806851D06): € 456.214,00 oltre Iva di cui € 22.810,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il Quadro dell'Ufficio Patrimonio Area I
Geom. Antimo Petito



Il Dirigente Patrimonio Immobiliare
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anita Atlante



INDICE

Abbreviazioni

Definizioni

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Articolo 2 – Tipologie di interventi

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Articolo 4 – Modalità di stipulazione del contratto

Articolo 5 – Categoria dei lavori

Articolo 6 – Rimozione amianto

Articolo 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

Articolo 8– Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e degli Ordini di lavoro

Articolo 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Articolo 10 – Fallimento dell'appaltatore

Articolo 11 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Articolo 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Articolo 13 – Durata dell'accordo quadro

Articolo 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori dei singoli contratti d'appalto

Articolo 15 – Proroghe dei singoli contratti di appalto

Articolo 16 – Sospensioni ordinate dalla Stazione Appaltante

Articolo 17 – Penali in caso di ritardo

Articolo 18 – Responsabile del Procedimento ed Ufficio di direzione lavori

Articolo 19 – Lavori a misura

Articolo 20 – Pagamenti in acconto

Articolo 21 – Conto finale e pagamenti a saldo

Articolo 22 – Revisione prezzi

Articolo 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Articolo 24 – Cauzione provvisoria

Articolo 25 – Cauzione definitiva

Articolo 26 – Riduzione delle garanzie

Articolo 27 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Articolo 28 – Verifica di regolare esecuzione dei lavori

Articolo 29 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Articolo 30 – Subappalto

Articolo 31 – Pagamento dei subappaltatori

Articolo 32 – Documento unico di regolarità contributiva

Articolo 33 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

Articolo 34 – Clausola risolutiva espressa

Articolo 35 – Effetti e disciplina della risoluzione

Articolo 36 – Recesso del contratto

Articolo 37 – Ultimazione dei lavori

Articolo 38 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Articolo 39 – Tracciabilità dei pagamenti

Articolo 40 – Osservanza di leggi e regolamenti

Articolo 41 – Riservatezza delle informazioni

Articolo 42 - Definizione Tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

ABBREVIAZIONI

- **Codice dei contratti**: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- **Regolamento generale**: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- **Capitolato generale d'appalto**: Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
- **R.U.P.**: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **Decreto n. 81 del 2008**: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **DURC (Documento unico di regolarità contributiva)**: il documento attestante la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- **Attestazione SOA**: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **Committente**: la Cassa Nazionale del Notariato, con sede in Via Flaminia, 160 – 00196 Roma;
- b) **Esecutore/Operatore**: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) **Capitolato Speciale di Appalto**: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

- d) **Accordo Quadro**: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- e) **Capitolati Tecnici**: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti l'Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
- f) **Piani di Sicurezza**: i documenti previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 39 del DPR n. 207/2010;
- g) **Ordine di Lavoro (Odl)**: Il documento trasmesso dalla Stazione Appaltante con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l'indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, l'eventuale Capitolato tecnico, le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento e l'importo presunto dell'intervento oggetto dell'ordine di lavoro;
- h) **Contratto di appalto**: il precedente Ordine di Lavoro controfirmato dall'appaltatore per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante.
- i) **Importo Presunto dell'Accordo Quadro**: la somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'Accordo Quadro.

Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto

Oggetto dell’Accordo Quadro sarà l’esecuzione di tutte le attività necessarie allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e il riattamento degli edifici di proprietà della Cassa Nazionale del Notariato, nei territori delle seguenti Regioni: Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte. Si intendono compresi nelle lavorazioni di cui sopra anche gli interventi finalizzati alla sistemazione delle aree verdi di pertinenza degli immobili suddetti.

Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell’Allegato “*Elenco dei Fabbricati*”. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale della Cassa Nazionale del Notariato.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione del patrimonio della Cassa, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di lavoro.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Articolo 2 – Tipologie di interventi

Nell’ambito dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

- a) **Lavori non urgenti**: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo dell’alloggio, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione. La sottoscrizione ed il re inoltro dell’ordine dovrà avvenire entro il termine di ultimazione dei lavori;
- b) **Lavori urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rinviabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi devono essere iniziati nella giornata in cui viene effettuata la comunicazione di intervento o al massimo nella successiva a quella dell’ordine stesso. La sottoscrizione ed il re inoltro dell’ordine dovrà avvenire entro il termine di ultimazione dei lavori;
- c) **Lavori di somma urgenza**: si tratta di interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere. Detti interventi devono essere iniziati immediatamente, entro le 4 ore, una volta ricevuta la comunicazione anche verbale, e con assoluta priorità su qualsiasi

altro intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;

- d) **Lavori di riattamento alloggi** (Interventi programmati): da eseguirsi secondo uno schema di lavori e/o disegni esecutivi allegati all'ordine dei lavori con tempistica stabilita dalla stazione Appaltante.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta ad Euro 2.275.649,00 oltre Iva, di cui Euro 113.782,45 per oneri per la sicurezza, da suddividersi tra i quattro Lotti, nel seguente modo:

		Importi in Euro
Lotto 1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto Iva;	€ 1.229.287,46
	Importo oneri della sicurezza non soggetti al ribasso al netto Iva:	€ 64.699,34
Lotto 2	Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto Iva;	€ 195.732,68
	Importo oneri della sicurezza non soggetti al ribasso al netto Iva:	€ 10.301,72
Lotto 3	Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto Iva;	€ 303.443,11
	Importo oneri della sicurezza non soggetti al ribasso al netto Iva:	€ 15.970,69
Lotto 4	Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto Iva;	€ 433.403,30
	Importo oneri della sicurezza non soggetti al ribasso al netto Iva:	€ 22.810,70
	Totale	€ 2.275.649,00

2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, relativamente a ciascun lotto verrà stabilito, alla luce delle attività eseguite dall'operatore economico risultato affidatario del lotto di riferimento, sulla scorta dei singoli contratti d'appalto (ordini di lavoro), con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore stesso in sede di gara sui prezziari delle Regioni di riferimento per ciascun Lotto.
3. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della Cassa Nazionale del Notariato.

4. L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno economico per la Stazione Appaltante superiore rispetto all'importo pari a complessivi Euro **1.293.986,80**, oltre Iva, per il Lotto 1, Euro **206.034,40**, oltre Iva, per il Lotto 2, Euro **319.413,80**, oltre Iva, per il Lotto 3, Euro **456.214,00**, oltre Iva, per il Lotto 4. Tali impegni economici potranno subire integrazioni nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria.
5. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
6. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 19 del presente Capitolato.

Articolo 4 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **“A MISURA”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 3. I vincoli negoziali di natura economica restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata.

Articolo 5 – Categoria dei lavori

	Lavori di manutenzione ordinaria	Cat. All. A D.P.R. n. 207/2010	Euro	
1	Lotto 1 – Importo al netto Iva	Cat. OG1 - Classe III-bis	€ 1.293.986,80	
2	Lotto 2 - Importo al netto Iva	Cat. OG1 - Classe I	€ 206.034,40	
3	Lotto 3 - Importo al netto Iva	Cat. OG1 - Classe II	€ 319.413,80	

4	Lotto 4 - Importo al netto Iva	Cat. OG1 - Classe II	€ 456.214,00	
---	--------------------------------	----------------------	--------------	--

Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente (OG1), sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

1. Nella categoria OG1 sono ricomprese lavorazioni di cui alla categoria OG 12. Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell'appaltatore (ed il relativo importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato), ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 31.
2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è sufficiente possedere, la qualificazione nella categoria OG1, con classifiche adeguate relativamente al Lotto di riferimento, con obbligo di dichiarare il subappalto delle lavorazioni ricomprese nella categoria OG12 qualora non si posseda tale categoria o le abilitazioni per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

Articolo 6 – Rimozione amianto

In considerazione della tipologia degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente affidamento, si specifica che potrà rendersi necessario effettuare interventi di rimozione di fibre amianto.

Articolo 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche nell'ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di efficacia, ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione nell'ordine: a) le norme speciali o quelle che derogano a regole generali; b) quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico; c) quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Articolo 8 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro

1. Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale;
 - c) le Linee guida per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n.81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
 - d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 25 e 27.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti d’Appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) tutti gli eventuali elaborati grafici e gli altri atti del progetto del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n.81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - c) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n.81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
 - d) l’eventuale cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006);
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile (D.P.R. n. 207/2010);
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) la normativa di riferimento per la rimozione dell’amianto.

4. Farà altresì parte dell'Accordo Quadro, in quanto parte integrante e sostanziale, l'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara relativamente al lotto di riferimento.

Articolo 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
--

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli appalti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'esecutore:
 - dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
4. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. All'aggiudicatario verrà

anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare.

5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l'Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed al riaffidamento dell'Accordo Quadro.
7. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima.

Articolo 10 – Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Articolo 11 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, e negli eventuali elaborati grafici di progetto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Articolo 13 – Durata dell'accordo quadro

1. L'Accordo Quadro, relativamente a ciascun lotto, avrà durata di 24 mesi purché ciò non determini un impegno economico della Cassa superiore rispetto all'impegno stabilito. La durata dell'Accordo Quadro avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. L'Accordo Quadro, relativamente a ciascun lotto, cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti. Non sono previste proroghe rispetto alla durata temporale dell'Accordo Quadro.
3. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
4. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11, commi 9 e 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; la Stazione Appaltante provvede in via d'urgenza e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Articolo 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori dei singoli contratti d'appalto

1. L'Accordo Quadro avrà esecuzione per il tramite di singoli contratti d'appalto (ordini di lavoro) nei quali saranno indicati:
 - a) i lavori che debbono avere concreta esecuzione;
 - b) il termine iniziale di accettazione, notifica e contestuale inizio lavori;
 - c) il termine finale di ultimazione degli stessi, come indicato nell'ordine di lavoro.
2. Nei singoli contratti d'appalto per il riattamento alloggi (interventi programmati), verranno indicati dalla Stazione Appaltante i lavori nonché i termini di esecuzione.
3. Le tipologie d'intervento come specificate nell'art. 2 si distinguono in:
 - **Lavori non urgenti**: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di invio del singolo contratto d'appalto, che dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante tramite telefax o PEC contestualmente alla sottoscrizione ed avrà ultimazione nei tempi riportati nell'ordine di lavoro stesso.
 - **Lavori urgenti**: i termini di esecuzione decorrono dalla data di inoltro dell'ordine stesso. La sottoscrizione del contratto (ordine di lavoro) da parte dell'esecutore dovrà comunque

avvenire entro il termine di esecuzione dei lavori urgenti, pena la sospensione della contabilizzazione dei lavori ad esso riferiti. I termini di esecuzione dell'intervento saranno riportati nell'ordine di lavoro stesso.

- **Lavori di somma urgenza:** l'esecutore deve intervenire su semplice segnalazione anche telefonica della Stazione Appaltante. La segnalazione verrà successivamente formalizzata con l'inoltro dell'Ordine di Lavoro e la conseguente sottoscrizione dello stesso da parte dell'esecutore entro il termine fissato per la esecuzione dei lavori di somma urgenza stabilito nell'ordine stesso, pena la sospensione della contabilizzazione dei lavori ad esso riferiti.

4. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro dovranno essere considerate le ferie contrattuali e le ordinarie difficoltà nonché gli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
5. Il termine può essere sospeso a discrezione della Stazione Appaltante con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale.

Articolo 15 – Proroghe dei singoli contratti di appalto

1. Qualora, l'esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Stazione Appaltante.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
3. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 2 costituisce rigetto della richiesta.
4. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Articolo 16 – Sospensioni ordinate dalla Stazione Appaltante

1. Per quanto concerne i singoli contratti d'appalto (ordini di lavoro), qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre circostanze indicate dalla Stazione Appaltante impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a

regola d'arte, la Stazione Appaltante ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.

2. Qualora l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a fornire le necessarie disposizioni perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittimità della maggiore durata della sospensione.
3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, la Stazione Appaltante può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, controfirmato dall'esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento.
7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.

9. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
10. Non appena cessate le cause della sospensione viene redatto il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
11. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Articolo 17 – Penali in caso di ritardo

1. L'esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 14.
2. In particolare, la misura delle penali è sin d'ora quantificata per l'Accordo Quadro in un importo pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti negli ordini di lavoro ed alle date impartite per i lavori di manutenzione ordinaria (lavori non urgenti, urgenti e di somma urgenza) e di € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per i lavori di riattamento alloggi (interventi programmati).
3. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10% dell'importo di competenza dell'accordo quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via

giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'intero importo presunto dell'Accordo Quadro, il Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.

4. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L'Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
6. Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell'Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia in danno all'esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell'Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 18 – Responsabile del Procedimento ed Ufficio di direzione lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. La Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del Procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Quadro responsabile o altra figura professionale di alto livello, coadiuvato dal tecnico di zona della Cassa competente per territorio, con funzione di direttore dei lavori.

3. L'ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell'opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei lavori trasmette all'esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il Direttore dei lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere.
6. Il Direttore dei lavori verifica che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
7. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
8. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 19 – Lavori a misura

1. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro sono computate a misura. L'esecutore riporta negli appositi prospetti consegnati dal direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d'appalto (ordini di lavoro). Unitamente a tale documentazione, l'esecutore trasmette anche la documentazione fotografica realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel D.P.R. n. 207/2010.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010.

3. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
4. La liquidazione degli oneri per la sicurezza è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non sono previsti lavori a corpo.

Articolo 20 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura autorizzata dal relativo certificato di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Articolo 21 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Nel caso in cui siano affidati lavori di riattamento degli immobili il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 20, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata nei termini e con le modalità di cui all'art. 20.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'attestato di regolare esecuzione.

Articolo 22 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. E' altresì vietata la cessione dei crediti.

Articolo 24 – Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando ed al disciplinare di gara.

Articolo 25 – Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del Codice dei Contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente,

dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 24 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Articolo 26 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 24 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 25 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
2. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Articolo 27 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore alla somma dell'importo del contratto di appalto dell'Accordo Quadro relativamente al lotto di riferimento, aumentata del 20% al netto del ribasso presentato. La stessa deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Articolo 28 – Verifica di regolare esecuzione dei lavori

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.

2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.
4. La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.

Articolo 29 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
--

1. Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nella durata dell'Accordo Quadro, non è possibile procedere, preliminarmente all'affidamento, alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale bensì sono allegate al presente Capitolato le Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza.
2. Il Committente o il Responsabile dei Lavori designa comunque il Coordinatore in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 che redigerà, ai sensi dell'art. 91 del citato D. Lgs. n. 81, il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Designa altresì il Coordinatore in fase di esecuzione che attuerà quanto previsto dall'art. 92 del suddetto D. Lgs. n. 81/2008. Quanto sopra qualora nei singoli contratti ricorrano le condizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.
3. L'esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
4. L'esecutore è in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
5. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituirà il riferimento per la Direzione Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei

Servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori.

6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.
7. L'esecutore deve presentare il proprio piano operativo di sicurezza relativo ai singoli appalti oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e 39 del D.P.R. 207/2010.
8. Qualora l'esecutore manifestasse, per particolari esigenze organizzative ed esecutive la necessità di variare e/o modificare il piano di sicurezza, le stesse dovranno essere preventivamente discusse con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori /Direttore dei Lavori e verificate dallo stesso in sede di esecuzione.
9. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori dovrà richiamare per iscritto l'esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del procedimento, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto.
10. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

- d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
- g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.

Articolo 30 – Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 5 del presente capitolato sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria.
2. I lavori rientranti nella categoria OG12 possono essere subappaltati per intero.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di copia autentica del contratto di subappalto. Da tale contratto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, l'individuazione delle lavorazioni/categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmette alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la

partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.

Articolo 31 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180/2011.

Articolo 32 – Documento unico di regolarità contributiva

1. La stipula dell'Accordo Quadro e di eventuali appendici contrattuali e l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Articolo 33 – Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - ✓ l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo

51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

- ✓ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- ✓ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- ✓ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- ✓ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ✓ azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- ✓ violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- ✓ perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- ✓ nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ✓ decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con

la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- ✓ affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ✓ ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il Committente ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 135 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l'esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ✓ ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo dell'Accordo Quadro per lotto di riferimento;
- ✓ affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
- ✓ affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
- ✓ mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per n. 3 volte anche non consecutive;
- ✓ ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 35 – Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell'esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Articolo 36 – Recesso del contratto

1. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata.
3. L'esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

4. L'esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'esecutore, il Committente corrisponde a quest'ultimo il dieci per cento dell'ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell'importo contrattuale di competenza.

Articolo 37 – Ultimazione dei lavori

1. Alla scadenza dell'Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il direttore dei lavori ne dà comunicazione all'Appaltatore e redige entro 30 giorni il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Al termine dell'esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto d'appalto, si procede all'accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell'Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
4. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

Articolo 38 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al predetto D. Lgs. n. 104/2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-*quater* e 245-*quinquies*, del Codice dei contratti.

Articolo 39 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorreranno i termini legali per l'applicazione degli interessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi agli interventi eseguiti dall'appaltatore, subappaltatori, sub-contrattenti, sub-fornitori o comunque soggetti che eseguano lavori, forniscano beni o prestino servizi in relazione ai suddetti interventi, dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

3. I pagamenti di cui al precedente punto devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.

Articolo 40 – Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

Articolo 41 – Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Articolo 42 - Definizione Tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati
--

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli ordini di lavoro.

Roma 6 agosto 2014

Il Quadro dell'Ufficio Patrimonio Area 1

Geom. Antimo Petito



Il Dirigente Ufficio Patrimonio Immobiliare

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anita Atlante

